

Circolare n.6
30 marzo 2020

SINTESI

Agenzia Dogane 27 marzo 2020:

“Importazione in franchigia di merci destinate a fronteggiare la pandemia Covid-19”.

Comunicato-determinazione Direttoriale Prot. N. 101115 e Nota Prot. 100563.

Con determinazione direttoriale del 101115 del 27/03/2020, l'Agenzia delle Dogane ha disposto, con efficacia a far data dal 1° febbraio 2020 e fino all'emanazione della decisione della Commissione europea, la sospensione dei diritti doganali gravanti sulle merci, importate da Enti pubblici e a carattere caritativo o filantropico riconosciuti, per essere distribuite gratuitamente alle vittime della pandemia COVID19 (oppure per essere messe gratuitamente a disposizione delle medesime, pur restando di proprietà degli Enti considerati), nonché per le merci importate dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità.

La medesima determinazione dispone in ordine alle modalità di espletamento delle formalità doganali nel caso di specie, nell'ottica di facilitazione delle operazioni di sdoganamento.

L'Agenzia delle Dogane con i comunicati n. 101115 e 100563, determina:

1. la sospensione del dazio e dell'IVA all'importazione gravanti sulle merci, necessarie a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, importate da Enti o Organizzazioni di diritto pubblico e da altri Enti a carattere caritativo o filantropico, nonché sui beni importati per la libera pratica dalle Unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento;
2. l'applicazione della sospensione di cui al numero 1. è subordinata al preventivo rilascio da parte dell'Ufficio delle Dogane competente di un'autorizzazione che accerti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 74 Reg. Ce 1186 del Consiglio del 16 novembre 2009, comma 1, lettera a) e b);
3. al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al numero 2, è onere dell'importatore produrre all'atto dello sdoganamento una autocertificazione con la quale il medesimo attesti che i beneficiari siano i soggetti di cui al numero 1. oltre all'impegno a versare i dazi e l'IVA all'importazione dovuti in caso di mancata concessione della franchigia da parte della Commissione;
4. qualora l'importatore sia soggetto diverso da quelli indicati nel numero 1., il rilascio dell'autorizzazione di cui al numero 2. è subordinato alla rigorosa verifica che il destinatario finale delle merci sia uno dei soggetti indicati e che venga rilasciata da quest'ultimo l'autocertificazione di cui al numero 3.

Inoltre, la Nota Prot. 100563 rammenta che l'Ordinanza 1/2020 ha nominato l'Agenzia delle Dogane soggetto attuatore delle requisizioni di merci laddove disposto dal Commissario Straordinario all'emergenza. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria. I suddetti beni devono dunque rientrare nell'applicazione delle sospensioni dal pagamento dei diritti doganali, come sopra descritto.

Infine, per importazioni di strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi e trattamenti medici, offerti in dono o acquistati con fondi donati, si potrà beneficiare della franchigia dai dazi e dell'esenzione IVA ai sensi ed in presenza dei presupposti stabiliti rispettivamente dall'art. 57 del Regolamento n. 1186/2009 e dall'art. 68, comma primo, lettera f) del D.P.R. 633/72.

[Agenzia Dogane Nota Prot. N. 101115](#)

[Agenzia Dogane Nota Prot. N. 100563/RU](#)

[Comunicato Agenzia Dogane \(*import dazi-IVA*\)](#)